

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta n. 53 del 18 gennaio 2022

Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche"

Art. 1

(Modifica all'articolo 21 della legge statutaria 1/2005)

La modifica introdotta è dettata dalla necessità di conformare la disposizione enunciata all'articolo 21 della legge statutaria n. 1/2005 a quanto statuito dall'articolo 121 della Costituzione, quale fonte sovraordinata, il quale stabilisce che il Consiglio regionale "può fare proposte alle Camere".

Invarianza: la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

PROPOSTA DI LEGGE N. 75

(proposta di legge statutaria)

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora,

Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri

presentata in data 1 ottobre 2021

MODIFICA ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1

(STATUTO DELLA REGIONE MARCHE)

Scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	La fattispecie in questione non ravvisa elementi di contrasto con la normativa europea.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	L'articolo 55 della Costituzione italiana statuisce che il Parlamento si compone di due organi paritari, la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, cui sono assegnati identici poteri in virtù del principio del bicameralismo perfetto. L'articolo 21 dello Statuto della Regione Marche, tra le funzioni del Consiglio regionale, al comma 2, lettera b), prevede, tra l'altro, che lo stesso approvi proposte di legge da presentare al Parlamento. Il provvedimento legislativo in questione, nel modificare l'articolo 21 dello Statuto della Regione Marche (Legge statutaria 1/2005) opera una precisazione terminologica (sostituisce alle parole "al Parlamento" le parole "alle Camere") e risponde, in tal modo, all'esigenza di coerenza, formale e di merito, con la fonte costituzionale sovraordinata, in particolare con l'articolo 121 della Costituzione. L'articolo 121 Cost., al comma secondo, stabilisce che il Consiglio regionale può fare proposte di legge alle Camere e l'articolo 55 Cost. stabilisce che solo qualora le Camere si riuniscano congiuntamente per esercitare alcune specifiche funzioni si parli di un terzo organo: il Parlamento in seduta comune. La modifica dell'articolo 21, operata con la pdl n. 75/2021, appare dunque opportuna e risulta compatibile con le disposizioni della Costituzione italiana.

Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	-
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La precisazione terminologica, oggetto della proposta di modifica statutaria, incide sull'art. 121 (Proposte di legge da presentare al Parlamento) del Regolamento interno del consiglio regionale. Tale disposizione necessiterebbe, di conseguenza, di essere coordinata.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	La proposta non prevede l'applicazione di strumenti di semplificazione normativa.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio Regionale.